



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 1229 del 04/12/2024

OGGETTO: CONTRIBUTO A TITOLO DI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI ATTI A PERMETTERE LA FRUIZIONE DEI LUOGHI DI VILLA MOCENIGO-BIAGGINI-IVANCICH PER VISITE PUBBLICHE ED EVENTI TURISTICI. ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE

Servizio Turismo e Cultura

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 94 del 28/12/2023 avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.”, in particolare l’allegato D) Programma interventi contributivi, che ha approvato il programma degli interventi contributivi, distinti per settori di attività, per l’anno 2024 e, nello specifico, per la Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”;
- la deliberazione consiliare n. 77 del 29/11/2024 avente ad oggetto “20^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.”, che modifica il bilancio di previsione 2024-26 prevedendo l’importo necessario;

Richiamato il vigente “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini” adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 29/06/2000 e successive modifiche, le ultime delle quali apportate con delibera consiliare n. 127 del 29/11/2022, in particolare:

- l’art. 5, comma 1, lettera e), che prevede, tra i beneficiari, anche “*soggetti di diritto privato, in casi particolari, per iniziative di speciale rilievo per la collettività*”;
- l’art. 6, comma 2, il quale demanda alla Giunta Comunale, in esecuzione del Programma degli interventi contributivi deliberato dal Consiglio Comunale, la definizione delle forme e misure di sostegno sulla base delle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Richiamata la Deliberazione n. 333 del 20/11/2024 con la quale la Giunta ha destinato un budget massimo di € 9.000,00 nella forma di contributo straordinario per la copertura parziale delle spese sostenute per la manutenzione del Parco di Villa Mocenigo-Biaggini-Ivancich, ritenendo indispensabile poter continuare a garantire, ai fini turistici, la fruizione della Villa e del Parco per visite guidate e manifestazioni culturali organizzate dal Comune, considerata l’importanza storico culturale del luogo e la sua esclusività in ambito comunale;

Ricordato che:

- il complesso di Villa Mocenigo-Biaggini-Ivancich, di proprietà della famiglia Ivancich, rappresenta una delle poche testimonianze dell’originario centro storico di San Michele al Tagliamento che, dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, vide risorgere il nuovo centro più a sud, oltre la linea ferroviaria; la villa, sorta in prossimità di un porto fluviale, fu costruita verso la fine del cinquecento secondo i modi consueti dell’architettura veneziana; l’abitazione padronale fu rasa al suolo, gravemente danneggiate anche le barchesse e l’Oratorio di San Giuseppe, mentre meno gravi furono i danni al granaio e all’essiccatoio tabacchi edificati in prossimità;
- Villa Mocenigo, ora Biaggini-Ivancich, con il vasto parco, è dichiarata di interesse particolarmente

- importante ai sensi della legge n. 1089 del 01/06/1939 ed è sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa (come da Decreto n. 846 del 09/04/1960 del Ministro della Pubblica Istruzione) per i seguenti motivi: *“grandiose rovine di due adiacenze simmetriche, longheniane, con monumentali porticati di stile dorico; sulla trabeazione si aprono finestre ed archi separate da medaglioni barocchi. In quella di sinistra è incorporata la chiesetta, col prospetto sormontato da timpani. Oltre il recinto del vasto parco, edificio rustico, ritmato da lesene e cornici marcapiano”*;
- a costituire parte integrante del complesso vincolato vi è un *“Viale prospettico di pioppi cipressini di Villa Mocenigo ora Ivancich Biaggini”* dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004 e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo, come da Decreto del 12/03/2012 del Direttore Generale della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
 - la Villa è stata inserita dall'Amministrazione comunale nel percorso storico-culturale *“Le Guerre del 900”* che include anche il Bunker della Guerra Fredda in prossimità del ponte sul fiume Tagliamento, il Cimitero di guerra austro-ungarico e il Muro della Storia, percorso che dal 2017 il Comune rende visitabile con l'accompagnamento di guide turistiche;
 - nel corso del 2024, fino alla data odierna, l'Amministrazione comunale ha già organizzato 16 visite all'interno dell'itinerario *“Le Guerre del 900”*;
 - nell'ultimo weekend di settembre, da alcuni anni, il Comune organizza nel parco di Villa Ivancich l'iniziativa culturale aperta al pubblico *“Le Giornate in Villa Ivancich”*, con la presenza di personalità del mondo dell'arte e della cultura e con iniziative di teatro, musica e di promozione enogastronomica e del territorio;
 - il 1° giugno 2024 la Villa ha ospitato una tappa della manifestazione a carattere nazionale *“Appuntamenti in Giardino 2024”*, organizzata dall'APGI (Associazione Parchi e Giardini d'Italia), mentre il 20 luglio dello stesso anno è divenuta la location di un reading letterario con i poeti di *“Libri di Versi”*, organizzato dall'Amministrazione Comunale;

Vista la richiesta di contributo acquisita al protocollo, n. 28968 del 04/11/2024, dalla famiglia Ivancich Biaggini, rappresentata per l'occasione da uno dei comproprietari, Orsina Scapinelli;

Dato atto che la signora Orsina Scapinelli, cod.fisc. *omissis*, residente a Venezia, cittadina italiana, ha presentato la richiesta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a nome proprio e di tutti i comproprietari di Villa Mocenigo Ivancich Biaggini, come elencati nella richiesta di contributo sopra citata e che risultano essere Giacomo Ivancich Biaggini, Franchetti Maria Christina, Gerardo Scapinelli, Maria Consuelo Ivancich Biaggini, Irina Marchesi e la stessa Orsina Scapinelli, dei quali si omettono i dati personali per il principio di minimizzazione della normativa vigente su trasparenza, accesso e privacy;

Preso atto dalla citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta da tutti i comproprietari che:

- è stata delegata la signora Orsina Scapinelli a presentare una richiesta di contributo al Comune di San Michele al Tagliamento a titolo di parziale rimborso spese per interventi atti a permettere la fruizione dei luoghi di Villa Mocenigo-Biaggini-Ivancich per visite pubbliche e manifestazioni culturali;
- l'eventuale contributo concesso andrà suddiviso tra i comproprietari in rapporto alla percentuale di proprietà della Villa;
- i soggetti beneficiari non usufruiscono di agevolazioni per detrazioni fiscali per le spese oggetto della richiesta di contributo;
- i beneficiari sono a conoscenza del fatto che l'eventuale contributo assegnato verrà ridotto o revocato qualora si dovesse accertare la mancata realizzazione del progetto o di parte del progetto ammesso a contributo;

Considerato che congiuntamente alla richiesta del contributo sono stati trasmessi i documenti personali dei comproprietari, i giustificativi delle spese sostenute da ognuno, nonché la relazione degli interventi eseguiti;

Preso atto che il progetto di restauro del parco della villa per il quale viene chiesto il contributo comunale è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia, come risulta dalla nota acquisita al prot. n. 13675 del 25/05/2023;

Considerato che la documentazione di spesa presentata riguarda la manutenzione dei luoghi per l'anno 2024, e include spese sostenute per *“manutenzione del parco mediante svolgimento di lavori ordinari svolti dal*

dependente omissis regolarmente assunto con contratto annuale: sfalcio prati, eliminazione rampicanti e infestanti, raccolta foglie secco e ramaglie, piccole potature; i lavori più incisivi sono stati effettuati tramite impresa omissis: regolazione siepi, eliminazione erbacce da ghiaia, trattamento contro infestanti della siepe di bosso, piccole potature rami secchi”, per un totale di € 13.163,09;

Dato atto che tutte le spese rendicontate sono pertinenti con l’iniziativa oggetto del contributo;

Ricordato che ai sensi dell’art. 6 comma 6 del vigente “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini” l’entità massima del sostegno economico concedibile è fissata all’80% della spesa e non potrà in ogni caso essere superiore al passivo risultante dal bilancio della iniziativa;

Calcolato in € 9.000,00 l’importo massimo concedibile rispetto le spese totali di € 13.163,09;

Dato atto che non ci sono altre entrate al di fuori della compartecipazione personale dei singoli proprietari;

Ritenuto di ripartire il contributo di € 9.000,00 fra i comproprietari della Villa, come dagli stessi espresso in sede di richiesta di contributo e, tenuto conto delle percentuali di proprietà della Villa, il contributo viene ripartito nelle quote assegnate ai singoli proprietari come riportate nel prospetto che rimane depositato agli atti;

Considerato che risulta tutt’ora ammesso il sostegno mediante erogazioni di contributi in denaro a soggetti terzi, ivi incluse le associazioni, pro-loco, parrocchie, privati, per iniziative rientranti nei compiti del Comune nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. (Corte Conti Lombardia 1075/2010; Corti Conti Abruzzo 346/2012);

Dato atto che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi di contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente, svolte nell’interesse della collettività e tali presupposti trovano riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte;

Appurato che la spesa di € 9.000,00 trova copertura nel capitolo n. 955/3 “CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO -PERSONE FISICHE (FIN AVANZO 0/5)” del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di provvedere ad assumere i relativi impegni di spesa;

Considerato che la documentazione presentata all’atto della richiesta include tutti i documenti ed elementi utili anche a procedere con la liquidazione del contributo concesso;

Ricordato che il contributo viene erogato a titolo di rimborso spese a privati cittadini e che quindi l’operazione di cui trattasi non va assoggettata alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 26/10/1973;

Richiamato l’art. 7 bis del D. lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Dato atto che il presente provvedimento amministrativo non è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 88 del 18/12/2023, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)”;
- la deliberazione consiliare n. 94 del 28/12/2023, avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione consiliare n. 57 del 30/07/2024 avente ad oggetto: “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2024/2026 E 13^

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 17/01/2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 31/01/2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2024-2026” e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

Visto l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 15 del 01/04/2022 con cui sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Accertata la propria competenza;

Dato atto che non sussistono in capo al dirigente sottoscrittore e al personale coinvolto nel procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14, D.P.R. 62/2013;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si fanno propri e che si danno qui per integralmente riportati, così come gli atti ed i documenti in esse richiamati, e in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 20/11/2024:

1. di riconoscere a favore di Giacomo Ivancich Biaggini, Franchetti Maria Christina, Gerardo Scapinelli, Maria Consuelo Ivancich Biaggini, Irina Marchesi, Orsina Scapinelli, quali comproprietari della Villa Mocenigo-Biaggini-Ivancich (di cui si omettono i dati personali per il principio di minimizzazione della normativa vigente su trasparenza, accesso e privacy) l’importo di € 9.000,00 quale contributo a titolo di parziale rimborso spese sostenute nel corso del 2024 per interventi di manutenzione del parco della Villa, al fine di permetterne la fruizione a scopo culturale/turistico;
2. di impegnare l’importo di € 9.000,00 in quote distinte per i singoli beneficiari tenendo conto delle percentuali di proprietà di Villa Mocenigo-Biaggini-Ivancich da parte di ciascuno, come emerge dalla dichiarazione contenuta nella nota prot. n. 28968 del 04/11/2024 e dettagliato nello schema a) “Dettaglio concessione” che rimane depositato agli atti d’ufficio;

3. di imputare la spesa complessiva di € 9.000,00 sul capitolo n. 955/3 “CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO -PERSONE FISICHE (FIN AVANZO 0/5)” del Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio 2024, come segue:

Eserc	E/S	Cap/art	Descrizione	Mis./ prog	PDCF	Importo	Soggetto
2024	S	955/3	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO -PERSONE FISICHE (FIN AVANZO 0/5)	07.01	1.04.02.05.999	9.000,00	Soggetti diversi

4. di dare atto che la documentazione presentata unitamente alla richiesta, come citata nelle premesse, contiene tutti gli elementi necessari per procedere con la liquidazione, e corrisponde a quanto previsto agli artt. 6 e 7 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
5. di procedere con la contestuale liquidazione ai beneficiari sopra indicati dell'importo complessivo di € 9.000,00 in quote distinte tenendo conto delle percentuali di proprietà di Villa Mocenigo-Biaggini-Ivancich, come indicato nello schema b) “Dettaglio pagamenti” che rimane depositato agli atti d'ufficio;
6. di dare atto che le operazioni di cui trattasi non vanno assoggettate alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973 in quanto il contributo viene erogato a soggetti privati che non svolgono attività commerciale;
7. di dare atto che il presente provvedimento amministrativo non è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136 del 13/10/2010 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto altresì che l'Amministrazione ottempererà agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
9. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore

dott. Luca Villotta

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA VILLOTTA

DATA FIRMA: 04/12/2024 12:44:49

IMPRONTA: 39633937393938383638333736353030656439363235616665346538303636626235306534393064